

	COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064	G.C.	15	12-02-2015
	Fondo risorse decentrate per l'anno 2015.- Indirizzi per la costituzione e direttive per la contrattazione decentrata integrativa.			

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno **Duemilaquindici** addì **Dodici** del mese di **Febbraio** alle ore **09:00**,

nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	ASSESSORE	SI
IRMICI MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI
BOTTINI MANUELA	ASSESSORE	SI
DI FONTE SABRINA	ASSESSORE	SI

TOTALE PRESENTI: 5

TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Dr. NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Il Dr. MAGISTRELLI VINCENZO nella sua qualità di SINDACO

assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2015.- INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente, nonché dei nuovi servizi e/o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, che si intendono attivare nel corso dell'anno e per i quali spetta alla Giunta Comunale definire gli indirizzi e i limiti per la quantificazione delle risorse messe complessivamente a disposizione nella parte variabile;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 15 del CCNL 01/04/1999, sono attualmente regolate dagli articoli da 31 a 37 del CCNL 22/01/2004, come integrati dall'art. 4 del CCNL 09/05/2006 – valido per il biennio economico 2004/2005, dall'art. 8 del CCNL 11/04/2008 – valido per il biennio economico 2006/2007 e dall'art. 4 del CCNL 31/07/2009 – valido per il biennio economico 2008/2009;

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;

VISTA la Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, che disciplina il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, tra le altre misure, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

VISTO l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, mentre a decorrere dal 01/01/2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

VISTA la deliberazione n. 51 del 01/10/2011 della Corte dei Conti Sezioni Riunite di Controllo, la quale, nell'esaminare una questione di massima concernente l'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, precisa quanto segue:

- che trattasi di disposizione di stretta interpretazione e che, pertanto, in via di principio, detta norma non sembra ammettere deroghe o esclusioni in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico;

- che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, sono quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;
- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni;
- che pertanto *"le sole risorse che affluiscono al fondo che siano destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all'erogazione di compensi per la progettazione interna devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010"*;
- il D.L. 90/2014, convertito nella Legge 11/08/2014, n. 114, ha apportato modifiche alle normative relative ai compensi per la progettazione di opere pubbliche e pertanto agli stessi saranno applicabili secondo quanto disposto in merito e cioè secondo i vincoli e i tetti di cui agli artt. 13 e 13 bis della citata Legge 114/2014;

CONSIDERATO che con la Circolare n. 12 del 15/04/2011 la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indirizzi applicativi in merito all'art. 9 del D.L. 78/2010 ed in particolare, relativamente al suddetto comma 2-bis, ha precisato che: *"Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto del valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo"*;

VERIFICATO che essendo venuto meno il vincolo della diminuzione rispetto alla media del personale dell'anno 2010, non deve più essere calcolata la previsione delle cessazioni e assunzioni effettuabili nell'anno, mentre devono essere consolidate le riduzioni eventualmente operate per effetto delle cessazioni intervenute nel periodo 2010-2014;

DATO ATTO che nel periodo indicato sono state operate riduzioni sui fondi per il trattamento accessorio, per effetto delle cessazioni, pari al 4,99% e per un importo di €. 4.627,95.= sulla parte stabile e di €. 527,10.= sulla parte variabile del fondo, e che detta riduzione deve essere operata anche sul Fondo per il trattamento accessorio al personale dipendente per l'anno 2015;

PREMESSO che questo Comune:

- non si trova in dissesto o in situazione strutturalmente deficitaria;
- ha finora rispettato i vincoli previsti dall'art. 1, comma 557 della Legge 27/12/2006, n. 296;
- presenta un rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 50%;
- ha rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio, compreso l'anno 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 19/03/2001, esecutiva, di costituzione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

CONSIDERATO CHE:

- per garantire la necessaria correttezza e trasparenza nei rapporti con la parte sindacale e con i dipendenti, risulta indispensabile esprimere precisi indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2015;
- è urgente, una volta costituito il fondo suddetto secondo gli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla contrattazione del contratto integrativo per la distribuzione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2015;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il contratto decentrato integrativo per l'anno 2015;

RITENUTO, pertanto, di dover esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 e segg. del CCNL 22/01/2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, relativo all'anno 2014:

- a) confermare fra le risorse stabili, l'incremento previsto dall'art. 4, comma 1, del CCNL 09/05/2006 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, nella misura dello 0,5% del monte salari 2003, per un importo di Euro 4.872,87.=-;
- b) confermare l'iscrizione, fra le risorse stabili, dell'incremento previsto dall'art. 8, del CCNL 11/04/2008 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, nella misura dello 0,6% del monte salari 2005, per un importo di Euro 6.840,97.=-, in quanto, come risulta dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 09/04/2009, esecutiva, l'ente ha rispettato i parametri fissati dal patto di stabilità per l'anno 2008, inoltre ha rispettato gli obblighi di riduzione delle spese di personale stabiliti dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006;
- c) confermare fra le risorse variabili l'incremento di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 01/04/1999 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, nella misura dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997, per un importo di Euro 10.563,07.=-, fatti salvi sia la dovuta certificazione del Revisore Unico sulla compatibilità economica e finanziaria degli oneri della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio, sia il preventivo accertamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione, di cui all'art. 15, comma 4, del CCNL 01/04/1999, sulla destinazione delle risorse e sulle eventuali economie; **(RISORSE DA STANZIARE DAL BILANCIO DELL'ENTE, quindi frutto dell'autonoma decisione della Giunta);**
- d) iscrizione, fra le risorse variabili, delle economie del fondo per il lavoro straordinario dell'anno 2013 e 2014;
- e) gli importi di cui alle lettere c) e d) dovranno essere destinati prevalentemente alla produttività al fine di definire progetti che si riconducano alla Relazione Previsionale e Programmatica. Tali progetti saranno contenuti nel P.E.G. per l'anno 2015 e dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 22/01/2004 ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa;

RITENUTO, altresì, di dover esprimere i seguenti indirizzi quali CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 2015:

- a) di rendere indisponibile alla contrattazione le quote relative al fondo per le indennità di comparto, al fondo led e per le progressioni orizzontali già attribuiti al personale dipendente non cessato, oltre alle risorse accessorie precedentemente destinate ai Responsabili di Servizio e riassorbite dalla retribuzione di posizione e di risultato, in quanto destinate al parziale finanziamento del fondo delle posizioni organizzative al fine di evitare un doppio costo per l'ente (Parere ARAN n. 399-8C1 del 04/12/2000 e nota del Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Prot. n. 2587 del 25/01/2006);
- b) per il 2015 non sarà possibile concedere nuove progressioni economiche orizzontali al fine di garantire la maggiore spesa dovuta dagli istituti variabili che sono da intendersi prioritari nelle scelte organizzative dell'ente e perciò remunerabili con la parte fissa del fondo;

- c) autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica per il personale non dirigente a trattare con le organizzazioni sindacali per la distribuzione dei fondi per le risorse decentrate per il 2015, conformemente a quanto stabilito con il CCDI giuridico 2013/2015 sottoscritto in data 25/07/2013;
- d) sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;
- e) la contrattazione con la parte sindacale dovrà essere chiusa nel minor tempo possibile al fine di pubblicare sul sito dell'ente ai sensi dell'Art. 67 Legge 133/2008 la produttività 2015;
- f) erogare, nelle more dell'approvazione del CCDI per l'anno 2015, i seguenti istituti organizzativi: indennità di turno, indennità di reperibilità e indennità art. 31, 7° comma, del CCNL 14/09/2000, per educatrici asilo nido, indennità di rischio e di disagio, secondo il C.C.N.L. vigente e il CCDI giuridico 2013/2015 sottoscritto in data 25/07/2013;

VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) Esprimere gli indirizzi per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate di cui all'art. 31 e segg. del CCNL 22/01/2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2015 nei modi e nei termini riportati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati.
- 2) Esprimere le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nominata con propria deliberazione n. 34 in data 19/03/2001, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale del Comune di Pogliano Milanese, relativo alla distribuzione delle risorse decentrate per l'anno 2015, che dovrà essere sottoposto a questa Giunta Comunale per l'autorizzazione alla stipula.
- 3) Incaricare la Responsabile dell'Area Affari Generali ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari all'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2015 presentano la necessaria disponibilità.
- 4) Dare atto del parere favorevole del Revisore Unico in data 12/02/2015, in ordine all'incremento, per l'anno 2015, delle risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 01/04/1999 del Comparto Regioni-Autonomie Locali, nella misura dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997, per un importo di Euro 10.563,07.- (Allegato n. 1).
- 5) Dare, altresì, atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Allegati n. 2 e n. 3).

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza;

A voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO
f.to Dr. Vincenzo Magistrelli

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giulio Notarianni

PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Artt. 124 e 125 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dispongo che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-03-2015 al 04-04-2015

Della adozione della presente viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari sotto la data del primo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giulio Notarianni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente diventerà esecutiva il 30-03-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giulio Notarianni